



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 79 del 10.5.2012

OGGETTO: CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA PER DEPOSITO SALME ACCIDENTATE O RECUPERO PER ACCIDENTE O IN ABITAZIONI INDIGENTI PRESSO IL P.O. "A.MANZONI" DI LECCO.

L'anno duemiladodici e questo giorno dieci del mese di maggio alle ore 14.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Generale Dott. FLAVIO POLANO incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 285/90 individua nei Comuni la titolarità a fornire il servizio di deposito di salme e obitorio;

Visto l'art. 13 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, secondo cui il Comune dispone di un deposito di osservazione e obitorio presso i locali del cimitero comunale di Lecco – Castello;

Visto che:

- il “deposito di osservazione” ha la funzione di accogliere le salme per le quali il periodo di osservazione non possa essere assicurato presso il luogo del decesso ed in particolare per:
 - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - salme ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- “l'obitorio” assolve alle seguenti funzioni:
 - mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
 - deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo dei cadaveri portatori di radioattività;
- che il Comune deve garantire il servizio di deposito in osservazione, nonché il servizio di obitorio così come previsto dagli art. 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

Considerato che il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti dal Comune:

- a) nell'ambito del cimitero;
- b) presso ospedali;
- c) presso istituti sanitari;
- d) in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici (art.14 D.P.R.285/90e e Regolamento Regionale N. 6/2004);

Atteso che il Comune di Lecco è provvisto dei locali e servizi di cui sopra ma non dispone di custodi con reperibilità notturna per l'accoglimento delle salme e pertanto risulta utile, pratico, ed economico avvalersi per tale servizio del Presidio “A. Manzoni” dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24 che pone a carico del Comune le spese connesse al deposito in osservazione di persone decedute sulla pubblica via, o per accidente, anche in luogo privato, qualora ciò sia avvenuto su ordine della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato);

Visti gli articoli 34 e 41 del Regolamento Regionale della Lombardia in materia di attività funebri e cimiteriali , n. 6 del 09/11/2004 e successive modificazioni, che prevede anche il trasporto per l'osservazione della morte presso l'obitorio o presso le apposite strutture che hanno i requisiti utili all'osservazione (individuate dal Comune ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 285/90), su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi;

Ritenuto necessario disciplinare i rapporti fra Comune di Lecco e l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con apposita convenzione per regolamentare l'uso dei locali di deposito di osservazione e dell'obitorio presso il Presidio "A.Manzoni" di Lecco per i servizi di spettanza comunale (servizio di osservazione e obitorio delle salme decedute sulla pubblica via, nelle abitazioni private e trasferite presso le celle per disposizione del medico necroscopo, e salme per le quali l'autorità giudiziaria ha disposto accertamenti medico-legali o trattamenti igienico-conservativi);

Dato atto che sul testo proposto all'Azienda Ospedaliera si sono svolti incontri di carattere tecnico per la definizione di un testo condiviso fra le parti, che si allega alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;

Considerato opportuno definire un accordo di collaborazione reciproca tra il Comune di Lecco e l'Azienda Ospedaliera per il servizio prestato, comprendendosi in tale collaborazione quanto necessario per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto e per tutte le altre attività citate nella convenzione;

Convenuto che vengono posti a carico dell'Azienda Ospedaliera tutte le operazioni in argomento ed in cambio l'Amministrazione Comunale non richiederà il pagamento per tutte le operazioni di inumazioni ed esumazioni di arti e feti provenienti dalla struttura sanitaria citata ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale 6/2004, somme per altro mai accertate e mai inserite in alcun bilancio.

Convenuto altresì che, se non vi saranno modifiche legislative o richieste tra le parti, tale accordo avrà una durata di 10 anni.

Verificato che tale procedura non importa nessun impegno finanziario;

Visto il vigente Statuto comunale ;

Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Direttore del Settore AGAP alla sottoscrizione della citata convenzione e alla stesura di eventuali ulteriori atti necessari per la stipula della stessa.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.


PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ **Convenzione con Azienda Ospedaliera per deposito salme accidentate o recupero per accidente o in abitazioni indigenti presso il P.O. “A.Manzoni” di Lecco.**”, ID n. 6656518 del 9/5/2012.

Lecco, 9/5/2012.

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott. Flavio Polano





COMUNE DI LECCO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.

PREMESSO

che l'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, Regolamento di Polizia Mortuaria, stabilisce che i Comuni debbono disporre di appositi locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le salme di persone:

- morte in abitazione inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

visto il Regolamento Regionale della Lombardia in materia di attività funebri e cimiteriali , n. 6/2004 e successive modificazioni, art. 34 e 41, che prevede che anche su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o presso le apposite strutture che hanno i requisiti utili all'osservazione e che sono individuati dal Comune ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 285/90;

che l'art. 13 del citato D.P.R. prevede che i Comuni devono disporre di un Obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
- c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

che l'art. 14 del citato D.P.R. dispone che i Depositi di osservazione e gli Obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici e che nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti il locale destinato a Deposito d'osservazione deve essere distinto dall'Obitorio;

che il Comune di Lecco è dotato di deposito di osservazione e di obitorio presso la struttura cimiteriale del cimitero rionale di Castello ma non dispone di un servizio con custode fisso per tale servizio e per la reperibilità notturna;

r.c.p.m n.a. 2011

-che il P.O. "A.Manzoni" dell'Azienda Ospedaliera dispone di deposito di osservazione, obitorio e celle frigorifere ed è in grado di accogliere le salme esterne anche negli orari notturni ed è pertanto in grado di soddisfare le necessità del Comune di Lecco;

ciò premesso

Tra il COMUNE DI LECCO (C.F. 00623530136), nella persona del dott. _____, nato a _____ -il _____, (C.F. _____) il quale interviene nel presente atto quale Dirigente del Settore Servizi Istituzionali del Comune di Lecco e rappresentante quindi dell'Amministrazione Comunale;

E

l'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO (C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx) nella persona del Dr. _____ nato a _____ il _____ / _____ / _____ in qualità di _____ .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Lecco affida al Presidio "A.Manzoni" dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, perché siano svolte, secondo le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, l'espletamento delle funzioni obitoriali e di deposito osservazione delle salme oggetto della presente convenzione, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990, n. 285) e dalla Circolare ministeriale n. 24 del 23.6.1993.

Tali funzioni riguardano:

- persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - persone morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
 - persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- nonché :
- a) attività di riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito di cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per riconoscimento, autopsia ed accertamenti medico legali;
 - c) trattamenti igienico - conservativi e quant'altro previsto per i cadaveri portatori di radioattività;
 - d) l'accoglimento di resti umani ai fini dei necessari accertamenti;
 - e) le salme qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, qualora l'ASL ne abbia certificato l'antigienicità;

Art. 2

L'AZIENDA OSPEDALIERA concede, su richiesta, l'utilizzo a sede di "Obitorio Comunale -Deposito di osservazione salme" alcuni locali del Presidio "A.Manzoni", convenientemente attrezzati, impegnandosi a mettere a disposizione, su richiesta delle Autorità competenti, per il deposito e per l'osservazione delle salme, per le attività di riscontro diagnostico, di autopsia e per l'esecuzione delle indagini medico-legali, consentendo altresì l'utilizzo, in caso di necessità, degli impianti per la conservazione delle salme e garantendo il funzionamento del servizio. I locali sono di norma individuati nella stessa Camera Mortuaria dell'ospedale;

Art. 3

L'Obitorio con annesso deposito di osservazione funziona sotto la responsabilità del Direttore Medico del Presidio "A.Manzoni" (o di chi ne fa le veci), il quale, anche tramite personale appositamente delegato, deve curare i rapporti con gli Uffici Sanitari e di Stato Civile del Comune e con gli Uffici Giudiziari, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4

Il Comune di Lecco non corrisponderà alcun contributo economico all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, quale corrispettivo per il servizio prestato, comprendendosi in tale collaborazione quanto necessario per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto e per tutte le altre attività attinenti la convenzione. Restano a carico dell'Azienda Ospedaliera tutte le operazioni in argomento;

Art.5

L'Amministrazione Comunale, a sua volta, non richiederà alcun pagamento per tutte le operazioni di inumazioni ed esumazioni di arti e feti provenienti dalla struttura Sanitaria ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale 6/2004, somme per altro mai accertate e mai inserite in alcun bilancio.

Art.6

All'occorrenza di manutenzioni straordinarie rese necessarie da imprevedibili emergenze, da calamità naturali o da modifiche legislative in merito all'assetto degli Obitori-Depositi di osservazione, l'Azienda Ospedaliera si impegna a comunicare per tempo al Comune il periodo di chiusura o quant'altro occorresse per la riapertura dei locali.

Art. 7.-

Il personale incaricato del trasporto provvederà a conferire le salme presso la Camera Mortuaria del Presidio "A.Manzoni", con obbligo di redigere apposito verbale di consegna da cui risulti ogni estremo utile all'identificazione anagrafica del cadavere, al luogo di provenienza, al giorno ed ora di rinvenimento, all'autorità che dispone il trasporto.

Art.8

Il personale addetto del Presidio "A.Manzoni" di Lecco accoglierà le salme e provvederà alla loro idonea collocazione e custodia; provvederà inoltre a consegnare la salma ai soggetti autorizzati al ritiro. Qualora la salma venga consegnata in orario di chiusura della Camera Mortuaria, il personale incaricato del trasporto dovrà preventivamente avvisare il Servizio di Portineria dell' Ospedale per l'apertura dei locali.

Art.9

Le salme o i resti umani trasportati alla Camera Mortuaria del Presidio "A.Manzoni" e non richiesti dagli aventi diritto al termine degli adempimenti di legge, saranno trasferiti nel Cimitero del Comune di residenza a cura di quello stesso Comune nel rispetto delle norme vigenti al riguardo.

r.c.p.m n.a. 2011

Art.10

L'onere economico del trasporto e/o prelievo delle salme o di eventuali resti umani sarà a carico del Comune di residenza del defunto, salvo rimborso da parte dei familiari dell'estinto delle spese anticipate dall'Amministrazione comunale ed ove non provvedano direttamente i familiari, a mezzo di imprese di onoranze funebri di loro fiducia.

Art. 11

La presente convenzione avrà attuazione immediata dal giorno della stipula con effetti dall'esercizio e durata di anni 10 .

E' facoltà delle parti recedere dal presente accordo anche prima della scadenza naturale, per giusta causa, previa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 12. Le spese di bollo della presente convenzione e quelle di registrazione saranno a carico, in caso d'uso, sono a carico della parte interessata ai sensi dell' art. 5 -2°comma – del D.P.R. n. 131/86.

Lecco,

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FLAVIO POLANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21 MAG. 2012 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 5 GIU. 2012, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 21 MAG. 2012.

Li, 21 MAG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE